

STATUTO DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito, con sede nel comune di Este, un consorzio di cooperative sociali denominato "Consorzio di cooperative sociali EVT".

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.

La sede legale e amministrativa di EVT è in VIA MARCO BRESSAN, n. 1, 35043 ESTE (PD).

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio EVT (Enterprise for Vocation and Transition) nasce sull'esperienza di due "reti" fra loro complementari: la prima esperienza risale alla rete nazionale YES (Young Enterprise Solutions), e sue derivate, esperienza nata nell'ambito del progetto Occupazione Youthstart, costituita nel 1998 in riferimento al modello delle Entreprises d'Insertion francesi.

La seconda esperienza risale al più vario percorso delle "imprese per la formazione" sviluppatosi a partire dalla prima metà del 2010 (avendo come riferimento il modello belga delle EFT - Entreprises de Formation par le Travail).

Queste esperienze delineano una innovativa e relativamente nuova categoria di imprese con una specifica finalità legata alla formazione ed alla transizione al lavoro che convive con le naturali caratteristiche "ordinarie" dell'impresa.

Il Consorzio EVT intende porsi, infatti, come network di innovazione metodologica ed organizzativa, finalizzato allo sviluppo ed alla diffusione dei modelli sopracitati, in collegamento con le diverse esperienze italiane ed europee, attive o operanti nel settore delle imprese per la formazione e/o di transizione, con il fine ultimo della crescita delle competenze e dell'inclusione sociale dei cittadini con particolare riferimento a quelli svantaggiati.

Avendo come obiettivo quello di dare maggiore forza ai propri associati ed efficacia ai propri fini istituzionali, EVT potrà aderire ad organismi internazionali (reti ed associazioni sia di rappresentanza che d'azione), in particolare europei, che le consentano di perseguire nel modo migliore la propria mission.

Il Consorzio, conformemente alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e sue eventuali successive modificazioni od integrazioni, alla quale espressamente si richiama, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

Queste attività, finalizzate direttamente o indirettamente a obiettivi di utilità sociale, dovranno sempre prevalere su quelle commerciali.

Il Consorzio indirizza la propria attività allo sviluppo di innovazione nell'ambito dell'idea e della prassi di "impresa" finalizzata, in modo integrato rispetto al reddito d'impresa, allo sviluppo di competenze, mediante esperienze formative e di cittadinanza attiva.

In particolare, il Consorzio rivolgerà la sua attenzione ad enti (es. Centri di formazione professionale, oppure altre organizzazioni che si occupano di inserimento socio-lavorativo e di soggetti svantaggiati) che saranno direttamente protagonisti nella realizzazione di attività imprenditoriali.

In particolare si propone di:

- valorizzare, promuovere, diffondere le esperienze formative sviluppate nella forma di laboratorio/impresa per accrescere le competenze degli allievi, giovani ed adulti, mediante il confronto con la realtà;
- promuovere attività imprenditoriali finalizzate prioritariamente a sostenere percorsi formativi volti ad accrescere competenze di giovani ed adulti e a favorirne la transizione verso il mercato del lavoro ordinario;
- sensibilizzare le istituzioni al fine di produrre interventi Regionali e/o Statali che riconoscano nella sostanza e regolino sul piano normativo le diverse sperimentazioni, sul modello di analoghe esperienze in atto nell'Unione Europea, in particolare relativamente al modello belga delle EFT (Entreprises de Formation par le Travail) ed al modello delle Entreprise d'Insertion (vari modelli in Europa);
- supportare e favorire lo svolgimento di attività didattiche di ricerca e di sperimentazione, di promozione e di trasferimento (esportazione, mainstreaming verticale e orizzontale in ambito locale, nazionale ed europeo) di Buone Prassi nell'ambito dell'impresa sociale di transizione con finalità di inclusione sociale di persone con disabilità e in situazione di svantaggio a livello nazionale ed europeo, in linea con il principio "la Persona al centro di ogni azione";
- sostenere i percorsi di transizione con adeguate figure professionali di supporto e accompagnamento durante tutto il percorso, oltre che con adeguati modelli organizzativi delle strutture e imprese coinvolte in tale percorso inclusivo;
- promuovere azioni volte all'integrazione e sinergia di tutte le risorse della rete ed azioni integrate e strategiche di comunicazione, diffusione e sensibilizzazione sociale, finalizzate a costruire una cultura sempre più inclusive, in cui ognuno promuova ed agisca con responsabilità diffusa nell'ambito dei suoi diritti e doveri di cittadino.

Gli ambiti nei quali il Consorzio intende operare sono riconducibili all'area della Formazione, dell'Innovazione, dell'Economia Sociale e dell'Inclusione Socio Lavorativa di giovani, adulti, persone con disabilità e in situazione di

svantaggio, attraverso l'applicazione e l'utilizzo di un innovativo modello di Impresa Formativa e/o di Transizione quali strumenti e momenti importanti e qualificanti di un percorso verso la piena cittadinanza.

Il Consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

Il Consorzio ha, altresì, per scopo, la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento degli associati nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con enti privati.

Scopo del Consorzio è, inoltre, quello di fornire agli associati beni e servizi utili allo svolgimento delle attività delle rispettive imprese, ivi compreso il reperimento diretto o indiretto di commesse ed occasioni di lavoro, operando in campo socio - assistenziale - sanitario ed educativo ed in attività connesse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, istituendo un'organizzazione comune degli associati al fine di coordinare e/o svolgere alcune fasi delle rispettive imprese.

Il Consorzio può agire in nome e per conto proprio, nonché in nome e/o per conto degli associati, oppure prestando direttamente in proprio servizi, qualora questo sia ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale e non risulti in conflitto con i propri associati.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio ha come oggetto quello di promuovere e sviluppare idee, organizzare risorse, raccogliere fondi e finanziamenti, promuovere e realizzare progetti e interventi, al fine di realizzare attività connesse all'innovazione metodologica ed organizzativa, alla formazione professionale e all'inclusione socio lavorativa, tramite il modello dell'impresa formativa e/o di transizione attraverso:

- attività di ricerca e sviluppo, studio, analisi, valutazione di azioni sperimentali e innovative, in un'ottica di inclusione, responsabilità e rendicontazione sociale e relazionale verso la comunità, in collaborazione con Università, Centri di Ricerca ed ogni realtà portatrice di contributi utili;
- realizzazione di attività di diffusione informativa e di aggiornamento periodico rivolte agli associati e loro partner;
- partecipazione a Programmi e Bandi emessi da autorità pubbliche e private, a tutti i livelli, eroganti contributi e sovvenzioni per la realizzazione di progetti e/o attività;
- consulenza, affiancamento, counselling alle persone, agli enti e alle imprese in attività di orientamento e informazione, formazione, tutoraggio e accompagnamento al lavoro, mentoring, supporto e sostegno ad ambienti lavorativi simulati;
- promozione, organizzazione e gestione, prioritariamente tramite la gestione operativa dei propri soci, di attività formative rivolte, particolarmente, alle persone svantaggiate e non, agli operatori sociali pubblici e privati, ai lavoratori/manager/titolari d'impresa;

- progettazione, gestione e/o accompagnamento di attività sperimentali/complesse di start-up e spin-off di unità/laboratori produttivi a gestione "sociale" e/o formativa, anche con la collaborazione tra imprese/coop sociali e/o imprese profit così come anche all'interno di una intesa pubblico/privato.

Il Consorzio, inoltre, può svolgere ogni altra attività comunque connessa all'oggetto sociale e/o finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle leggi vigenti e dal regolamento esecutivo che sarà approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Criteri d'azione)

Per la realizzazione delle iniziative, il Consorzio si avvale prioritariamente dell'impegno dei soci, in forza del principio di sussidiarietà.

Il Consorzio, pertanto, quando opera agisce prioritariamente per mezzo dei propri organi attivando i propri associati secondo strategie interne elaborate dal consiglio direttivo, senza dover utilizzare specifica delega contrattualistica; inoltre, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà affiderà prioritariamente parti dei progetti o delle attività in capo al Consorzio EVT ad associati aventi le idonee competenze per l'attuazione degli stessi. L'affidamento a soci di attività a titolarità del Consorzio avverrà sempre per mezzo di una convenzione sottoscritta.

Il Consorzio, inoltre, agisce quale rappresentante con mandato, in nome e per conto degli associati, fornendo altresì il coordinamento operativo a questi ultimi in ogni modalità utile.

Il Consorzio potrà partecipare ed aderire ai progetti ed ai bandi europei ed internazionali di ogni tipo, in nome proprio e/o in via esclusiva nell'interesse degli associati, e pertanto, quando necessario fornisce rappresentanza e coordinamento operativo agli enti soci aderenti che ne risultino sprovvisti.

Il Consorzio assume inoltre, quando necessario e utile, la rappresentanza a livello internazionale degli organismi associati.

Il Consorzio, inoltre, intende collaborare su scala locale, nazionale ed internazionale, con altre associazioni, organizzazioni od enti che perseguono fini analoghi o connessi.

Art. 6 (Modalità d'azione)

EVT è presente sui territori per il tramite dei propri associati, che ne esprimono il radicamento. EVT si riconosce, pertanto, nella presenza, esperienza, idealità, sedi e risorse dei propri soci, che potrà utilizzare, in modo concordato, per adempiere lo scopo sociale.

Il Consorzio si potrà avvalere:

- dell'impegno prioritario dei soci con ogni modalità utile;

- delle strutture e risorse (anche a livello di esperienze/curriculum) e degli accreditamenti, a tutti i livelli, dei propri soci;
- dell'impegno di soggetti terzi - singoli o gruppi o associazioni.

Il Consorzio potrà stipulare accordi di collaborazione e compiere tutte le altre attività comunque assumibili nella previsione di cui agli art. 2602 e seguenti del codice civile.

Il Consorzio acquisisce risorse finanziarie tramite convenzioni, sovvenzioni, donazioni, compensi da soggetti profit e non profit.

Per il raggiungimento degli scopi associativi il Consorzio può proporsi ad Enti pubblici e privati come partner e/o concessionario di servizi.

Il Consorzio può raggiungere il proprio scopo ideale anche attraverso lo svolgimento di "attività commerciali" di ogni natura.

Premesso quanto sopra, Il Consorzio può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo se strettamente necessario per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e/o qualificare e/o specializzare le proprie attività.

Art. 7 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci le persone giuridiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio e condividendone i principi ispiratori, gli scopi e le finalità, intendono contribuire attivamente al loro perseguimento. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere soci:

- 1) le cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 381/91;
- 2) enti ed associazioni no-profit aventi finalità formative e sociali, altre imprese e cooperative, sociali ed anche non sociali, che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio;
- 3) consorzi, associazioni, fondazioni, e qualsiasi altro organismo giuridico la cui partecipazione al Consorzio non sia in contrasto con altre disposizioni di legge o atti aventi forza di legge.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 381/91 la base sociale dovrà essere tuttavia formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.

Gli associati si dividono in:

- soci fondatori: coloro che hanno costituito il Consorzio e che versano al Consorzio la quota necessaria a formare il Fondo sociale determinato all'atto della costituzione del Consorzio stesso. E' possibile aderire in qualità di soci fondatori entro sei mesi dalla costituzione del Consorzio;
- soci ordinari: coloro che, pur non avendo costituito il Consorzio, ne diventano membri versando al fondo sociale una quota di adesione pari a quella dei soci fondatori.

Non possono essere soci organizzazioni in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal libro soci.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

E' fatto divieto ai soci di intraprendere iniziative identiche o affini a quelle del Consorzio in aperta concorrenza con lo stesso.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Il nuovo associato dovrà possedere all'atto della domanda di adesione i seguenti requisiti:

- Operare nei territori per le categorie e negli ambiti previsti nel presente statuto all'art.3;
- Essere in possesso di uno staff di personale competente;
- Essere parte di ambiti o reti territoriali attive;
- Costituire un valore aggiunto per il Consorzio in termini di contenuti, attività, settore d'intervento e/o servizi forniti;
- Essere sinergici e non competitivi con i soci sulle iniziative di carattere interregionale, nazionale o internazionale.

I requisiti degli aspiranti soci, nella loro complessità ed articolazione ed in particolare per quelli che si prestano ad essere stimati empiricamente non essendo basati su parametri oggettivi, verranno valutati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Chi chiede di essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) la disponibilità a corrispondere al Consorzio l'ammontare della quota di capitale che si impegna a sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di volersi attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) il Curriculum (per le persone fisiche);
- g) lo Statuto e la relativa visura camerale (per le persone giuridiche di diritto privato);

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza di requisiti coerenti con le finalità del Consorzio e con il presente statuto e valutata la compatibilità delle professionalità dei potenziali soci con le attività del Consorzio, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, il proponente può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea dei Soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi aspiranti soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che volontariamente lo richieda.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio; il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio;

f) che danneggi materialmente o moralmente il Consorzio o che fomenta dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 36 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci ed il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Il Consorzio.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni liquidato secondo le modalità di legge, e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, in conformità al dispositivo dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il rapporto tra il Consorzio ed i soci sovventori è definito dalla legge e da quanto previsto in apposito regolamento interno da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale non inferiore ad €. 250,00.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicare altro soggetto gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti.

In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nell'Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore pari ad € 100;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;

f) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Consorzio.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del

Consorzio, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% come disposto dal comma 1 dell'art. Art. 2545-quater del Codice Civile;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere deliberata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in eventuale apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Segretario.

Art. 25 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote di competenza previste dal presente statuto e/o deliberate dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini previsti stabilite dalla legge, dal

presente statuto ovvero dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali la lettera raccomandata A.R. o a mano controfirmata per ricevuta, il fax o l'e-mail) inviati agli indirizzi espressamente comunicati dai soci e risultanti dal libro soci.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e deve essere trasmesso ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita per dell'assemblea.

La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci - ove nominati - siano presenti o risultino portati a conoscenza della riunione e nessuno si sia opposto in forma scritta alla trattazione degli argomenti.

L'opposizione scritta all'Assemblea ovvero alla trattazione di uno o più degli argomenti all'Ordine del Giorno deve pervenire presso la sede legale del Consorzio a mezzo raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata prima dello svolgimento dell'Assemblea cui fa riferimento.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) delibera sugli indirizzi generali dell'associazione;
- 2) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- 3) approva il bilancio e destina gli utili;
- 4) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente titolo IV;
- 5) procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 6) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera l'adozione di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 10) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 11) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno [...] dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti personalmente o rappresentati da altri soci.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le votazioni che si riferiscono esplicitamente a persone fisiche sono fatte a scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni persona giuridica socia che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare dal proprio presidente o da altro amministratore appositamente delegato.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, secondo le norme stabilite dalle norme in materia di rappresentanza.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, Vice presidente ed un Segretario.

Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione ha la potestà di nominare Direttori di area specificandone compiti, mansioni e retribuzione.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori prima della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione effettuata ai sensi del comma precedente, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Assemblea sarà convocata dal socio più anziano o, a parità di anzianità, dal socio che risulta primo nell'ordine alfabetico tra i più anziani.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque stabilito dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

In caso di nomina dei Sindaci effettivi devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci sono rieleggibili per non più di due mandati dopo il primo.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 38 (Presidente e vice presidente)

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente, salvo specifiche deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 39 (Segretario)

Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta fra i suoi membri; decade in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed i registri degli Associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio di Amministrazione. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni al Consorzio.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Salvo che la legge non preveda obbligatoriamente l'intervento degli organi inquirenti e giudicanti della Magistratura, sono devolute alla cognizione di arbitri nominati in accordo con le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari e, comunque, relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da soci;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri dovranno decidere secondo le norme del Regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie con non più di due parti e, comunque, riconducibili ad uno schema bilaterale, di valore inferiore ad euro 10.000,00.
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e delle materie inerenti agli ambiti operativi del Consorzio e sono nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di conciliazione della Cooperazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del regolamento arbitrale della camera stessa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata al Consorzio, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla costituzione dell'organo arbitrale, detto termine può essere prorogato soltanto dal Consiglio arbitrale, quando ricorrono giusti motivi.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 25.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia rimasto sotto il limite delle venti unità.

FIRMATO: